

**ALLEGATO 1                    CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO  
   DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
   CIG:7277593BB8**

**INDICE**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO, DURATA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**  
**ARTICOLO 2 – IMPORTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI GARA**  
**ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DEI PERCORSI**  
**ARTICOLO 4 – SERVIZI COMPLEMENTARI**  
**ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**  
**ARTICOLO 6 – LUOGO DI SOSTA AUTOMEZZO**  
**ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**  
**ARTICOLO 8 – PERSONALE**  
**ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANUTENZIONI**  
**ARTICOLO 10 – CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE E REPORTISTICA PERIODICA**  
**ARTICOLO 11 – SOSTITUZIONE DEL MEZZO E CONTINUITA' DEL SERVIZIO**  
**ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA'**  
**ARTICOLO 13 – TUTELA DEI LAVORATORI**  
**ARTICOLO 14 – CORRISPETTIVI E REVISIONE DEL PREZZO**  
**ARTICOLO 15 – CAUZIONI, POLIZZE, FIDEJUSSIONI E ASSICURAZIONI**  
**ARTICOLO 16 – CESSIONE E SUBAPPALTO**  
**ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**  
**ARTICOLO 18 – CLAUSOLA PENALE**  
**ARTICOLO 19 – RECESSO**  
**ARTICOLO 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**  
**ARTICOLO 21 - DISCIPLINA DURC**  
**ARTICOLO 22 – SPESE CONTRATTUALI**  
**ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE**  
**ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI**  
**ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO, DURATA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Il presente capitolato ha per oggetto:

- l'appalto a terzi del servizio trasporto scolastico erogato in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo di n. 2 linea su 4,
- il periodo di appalto di 2 anni a decorrere dalla stipula;

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle loro abitazioni, o dai centri di raccolta indicati dal committente, ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso in modi e tempi funzionali agli orari scolastici, ed eventuali uscite didattiche dentro e fuori il territorio comunale per la partecipazione ad attività culturali-sportive, previa autorizzazione del responsabile dei servizi scolastici del Comune. Gli itinerari verranno di anno in anno scolastico determinati dall'ufficio scolastico comunale in base alle frequenze ed agli utenti.

**Capienza e organizzazione del servizio**

Il servizio è articolato attualmente in 4 distinte linee per complessivi 75.200 Km circa annui e n. 322 sono gli alunni trasportati giornalmente. Ogni scuolabus di norma svolge n. 5 giri giornalieri tra andata e ritorno di per complessivi 94 chilometri.

I plessi scolastici sono i seguenti:

- Centro Urbano di Pianella (scuola dell'infanzia, scuola primaria scuola secondaria di I° grado) è servito da n. 3 LINEE
- Frazione di Cerratina (Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado) - Frazione di Castellana (scuola dell'infanzia) sono servite da n. 1 LINEA .

**Il servizio di trasporto da affidare riguarda n.2 linee delle suddette LINEE (per un chilometraggio di circa 18800 annui per ogni linea).**

Il servizio deve essere svolto attenendosi agli orari fissati dalle istituzioni scolastiche, comunicati all'appaltatore.

L'appaltatore dovrà altresì provvedere ad eventuale trasporto per servizi estemporanei (da plessi scolastici ad impianti sportivi, istituti culturali, per uscite didattiche, per uscite organizzate dal Comune, ecc.) per lo svolgimento delle attività extrascolastiche, ai sensi e nei limiti di cui al Decreto Ministeriale 31.01.1997 ed alla circolare del Ministero dei Trasporti, n. 23/1007 dell'11.03.1997.

Il personale dovrà essere disponibile, nel periodo che precede l'inizio delle prestazioni, in tempi e modi da concordare con l'ufficio comunale competente, per adeguate istruzioni circa i percorsi da seguire.

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, il committente può recedere unilateralmente dall'appalto nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, a proprio insindacabile giudizio, mediante semplice comunicazione raccomandata, senza che l'appaltatore abbia diritto di ricevere per ciò alcun corrispettivo.

In ogni caso, l'appalto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.

La linea oggetto di appalto è operativa, a titolo esemplificativo e non vincolante, nelle seguenti fasce orarie ANDATA:

- ore 7.00/8.00 studenti scuole primaria e secondaria di primo grado;
- ore 8.10/9.20 studenti scuola dell'infanzia;

RITORNO:

- ore 13.20/14.00 studenti scuola primaria;
- ore 14.00/15.00 studenti scuola secondaria di primo grado;
- ore 15.45/16.45 studenti scuola dell'infanzia.

## **ARTICOLO 2 – IMPORTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI GARA**

### **Importo complessivo dell'appalto**

**Il prezzo posto a base d'asta, pari ad €2,10 per chilometro, comprende il servizio trasporto tutti i costi relativi al servizio stesso (personale, carburante, riparazione, assicurazioni, ecc).** L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari a €158.200, (ottenuto conteggiando km 94 giornalieri X 200gg X €2,10costo a km X 2 linee X 2 anni ) comprensivi di € 280.00 per oneri per la sicurezza.

Tutte le somme sono da intendersi al netto dell'IVA di legge.

### **Procedura di gara**

La gara sarà espletata con il metodo della procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett.B del D. Lgs. 50/2016 s. m.i.), con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La selezione sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 del D. Lgs.vo 50/2016 valutabile secondo gli elementi di seguito indicati:

- a) offerta tecnica: max punti 70.
- b) offerta economica: max punti 30.

L'attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100.

## **ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DEI PERCORSI**

L'ufficio servizi educativi e gli autisti dell'impresa definiscono i percorsi e le fermate e gli orari per ogni anno scolastico e saranno comunicati tempestivamente alla ditta aggiudicataria .

## **ARTICOLO 4 – SERVIZI COMPLEMENTARI**

1. La Ditta appaltatrice dovrà accettare, se richiesto, agli stessi prezzi e condizioni del presente capitolato: di eseguire ulteriori servizi analoghi a quello della presente gara eventualmente comportanti la messa a disposizione di ulteriori automezzi adibiti a scuolabus;

2. La richiesta di estensione del servizio sarà presentata almeno 15 giorni prima della data presunta di inizio del servizio complementare.

## **ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore è tenuto in primo luogo a fornire i mezzi ed il personale necessario per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

2. L'appaltatore è tenuto a segnalare con la massima tempestività tutti gli interventi necessari a garantire e mantenere la perfetta efficienza del mezzo.

3. In particolare l'appaltatore è tenuto ad attuare il piano manutentivo offerto in sede di gara.

4. L'appaltatore inoltre è tenuto:

- a) a sorvegliare gli alunni non abbandonando, neppure momentaneamente, i veicoli utilizzati per il trasporto;
- b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate stabilite e ad avvisare preventivamente per iscritto i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
- c) ad osservare orari ed itinerari concordati, ai sensi dell'art. 2 del presente capitolato, non apportandovi alcuna variazione se non espressamente e preventivamente autorizzata dal committente;
- d) a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e, pertanto, a non trasportare terze persone, cose, animali, né deviare dal percorso stabilito;
- e) a tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;
- f) a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione ed a persone estranee al servizio, fatta eccezione per l'accompagnatore;
- g) a nominare tra i propri dipendenti, soci, o comunque tra le persone adibite all'appalto, una persona incaricata di tenere i rapporti con il committente, del coordinamento del servizio e del personale dipendente, comunicandone le generalità all'Amministrazione;
- h) ad osservare il D.M. 31.01.1997, e le altre norme, atti ed istruzioni amministrative comunque vigenti in materia di trasporto scolastico e di circolazione stradale;
- i) ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
- j) a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
- k) a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria;
- l) a dare notizia al committente, in tempo reale dal loro verificarsi, di circostanze eccezionali che rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, con obbligo di ripristinare le condizioni antecedenti il prima possibile;
- m) a compilare correttamente le schede di verifica dei chilometraggi che saranno allegate alle fatture che saranno presentate all'Amministrazione;
- n) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
- o) a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza; la necessità di eventuali veicoli omologati per tale utilizzo dovrà essere comunicata dal committente almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione dell'anno scolastico di riferimento.

5. L'appaltatore dovrà altresì:

- dotarsi di apparecchio telefonico fisso, con segreteria telefonica e telefax;
- munire il proprio personale di telefono cellulare o di altro mezzo che ne consenta la reperibilità, in caso di necessità o di emergenza, durante il servizio. I numeri di telefono saranno a disposizione dell'ufficio comunale e delle scuole servite;
- assicurare la continua reperibilità del proprio referente-coordinatore, durante l'orario del servizio e comunque fino alle ore 17,30.

#### **ARTICOLO 6 – LUOGO DI SOSTA AUTOMEZZO**

Il Comune di Pianella con la sottoscrizione del contratto previa richiesta assegna alla ditta un apposito spazio all'aperto per il parcheggio dei mezzi.

#### **ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli devono essere eseguite dalla ditta appaltatrice con propri mezzi e personale a perfetta regola d'arte, con diligenza e cura, considerata l'estrema delicatezza del servizio.
2. L'appaltatore è in ogni caso tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che il committente ritenesse di impartire in ordine alle modalità ed agli orari delle prestazioni.
3. Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del committente sull'esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'appaltatore dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l'osservanza degli impegni contrattuali assunti.
4. L'appaltatore deve osservare gli orari ed i percorsi concordati con l'Amministrazione comunale prima dell'inizio di ciascun anno scolastico sulla base del numero degli alunni che abbiano fatto richiesta di fruire del servizio. Orari e percorsi possono variare durante l'anno scolastico, previa comunicazione all'appaltatore,

nei limiti delle variazioni quantitative consentite dal presente capitolato. L'appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali, anche contingenti, variazioni degli orari di uscita o di entrata di una o più scuola o di alunni disabili.

5. Il Comune può sospendere in via temporanea ed anche parzialmente l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.

6. Le tariffe del servizio sono determinate e riscosse direttamente dal Comune. Onde consentire al Comune medesimo di stabilire ed aggiornare le tariffe del servizio l'appaltatore dovrà fornire, entro il termine prefissato dal committente, tutte le informazioni richiestegli in merito a percorrenze, modalità di espletamento e costi del servizio medesimo.

7. L'appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni dianzi elencate, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

8. Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell'accompagnatore –ove presente – o dell'autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, questi chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato presso ufficio di polizia municipale del comune di Pianella, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio è sospeso.

9. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore.

10. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Pianella declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.

11. I bambini dovranno giungere alla scuola di destinazione 5 minuti prima dell'orario scolastico; al termine delle lezioni lo scuolabus deve essere presente dinanzi la scuola con un anticipo di almeno 10 minuti. L'eventuale ed eccezionale variazione dell'orario di arrivo, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale per l'organizzazione del servizio di sorveglianza con l'Istituzione Scolastica.

12. La ditta aggiudicataria è tenuta altresì ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita dalle scuole che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante.

13. L'Appaltatore dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune.

14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal committente.

## **ARTICOLO 8 – PERSONALE**

1. L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio trasporto con operatori, muniti di requisiti per la guida di scuolabus (patente D e certificato di abilitazione professionale CQC, ai sensi degli articoli 11, comma 8 del codice della strada approvato con D. Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992 e 310 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.). Cfr. D. Lgs.vo n. 286 del 21.11.2005 e circolare prot. n. 77898/8.3. del 10.08.2007.

2. I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili.
3. L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio di sorveglianza sugli scuolabus con operatori idonei;
4. L'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando l'operatore dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D. Lgs.vo n. 81 del 09.04.2008 e s.m. e dalle altre norme previste in materia.
5. L'appaltatore è tenuto a consegnare al committente i nominativi degli operatori adibiti all'appalto, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed a sostituire l'operatore giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non conforme alle esigenze del servizio.
6. L'appaltatore è tenuto a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale ai sensi delle norme vigenti e a sostituire il conducente che per qualsiasi causa fosse assente con altro idoneo ed abilitato allo svolgimento del servizio.
7. L'operatore adibito all'espletamento del servizio dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, i terzi ed il personale del committente, pena l'obbligo di sostituirsi, su richiesta di questo, nel termine prefissato.
8. L'operatore dovrà inoltre essere munito di telefono cellulare da utilizzare per esigenze di servizio e in caso di emergenza.
9. Tra l'impresa appaltatrice e gli operatori da essa impiegati dovrà intercorrere un rapporto di lavoro compreso tra quelli ammessi dalla normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANUTENZIONI**

1. Tutti gli oneri manutentivi sono a carico dell'Impresa.
2. Il piano di manutenzione prodotto in sede di gara costituisce parte integrante del presente contratto.
3. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'Impresa si è impegnata a sostenere per mantenere in ottima efficienza i mezzi dovranno essere rendicontate con cadenza annuale all'Amministrazione, mediante esibizione delle relative fatture.
4. Gli obblighi di cui al comma precedente comprendono in ogni caso:
  - l'effettuazione di un collaudo annuale;
  - il cambio delle gomme indicativamente almeno ogni 25.000 Km.
  - un controllo sullo stato degli impianti meccanici-elettronici e di sicurezza ed un conseguente piano di intervento con cadenza annuale prima dell'effettuazione del collaudo da trasmettere all'Amministrazione.
5. L'impresa si impegna inoltre a relazionare in ordine allo stato di manutenzione.
6. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di richiedere perizie in contraddittorio con l'Impresa nel caso in cui ritenga lo stato dei mezzi non idoneo alla corretta e sicura gestione del servizio.

#### **ARTICOLO 10 – CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE E REPORTISTICA PERIODICA**

1. L'Amministrazione, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta gestione del servizio.
2. In particolare il Responsabile del Servizio:
  - verifica la corretta compilazione della scheda **sul dato chilometrico che sarà allegata alla fattura periodica presentata dalla Ditta;**
  - controlla il rispetto degli orari e del sistema di raccolta anche al fine di garantire la massima efficacia di questo.
3. A tale fine l'appaltatore riepiloga, con cadenza almeno annuale, gli interventi effettuati e li comunica all'Amministrazione.
4. Qualora vengano rilevati episodi di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara e delle norme tecniche di diligenza, l'Amministrazione previa contestazione scritta procederà all'erogazione delle sanzioni previste dal presente Capitolato, ovvero in caso di particolare gravità o esposizione al pericolo degli utenti o di terzi, alla risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 11 – SOSTITUZIONE DEL MEZZO E CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'Impresa si impegna a garantire la continuità del servizio. A tale fine l'Impresa si impegna a sostituire, senza oneri per l'Amministrazione, i mezzi fermi per manutenzione degli stessi e/o controlli, avarie e/o cause di altra natura che li rendessero non in grado di circolare.
2. In caso di sostituzione con mezzo non idoneo, l'Amministrazione ha diritto di non effettuare il pagamento della prestazione resa, salve le più gravi conseguenze sul rapporto negoziale.

## **ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA'**

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che degli utenti del servizio e di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
2. L'appaltatore assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

## **ARTICOLO 13 – TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Il committente resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'appaltatore ed il personale da essa dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto.
2. L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'appaltatore deve aver provveduto all'iscrizione all'INPS e all'INAIL dei suoi addetti.
3. L'appaltatore si obbliga a depositare presso la stazione appaltante copia dei contratti individuali di lavoro i cui contenuti non possono essere difformi (in difetto) da quelli indicati in sede di gara per quanto concerne durata della prestazione e costo orario.
4. In caso di violazione del precedente comma 3, il committente è legittimato a sospendere il pagamento fino alla regolarizzazione retroattiva dei contratti.
5. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri addetti, dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il committente medesimo comunicherà all'appaltatore ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
7. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni al committente, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

## **ARTICOLO 14 – CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato dall'applicazione del prezzo unitario chilometrico offerto dall'appaltatore, moltiplicato per i chilometri effettivamente percorsi per lo svolgimento del servizio nel periodo di riferimento.
2. Il corrispettivo del contratto sarà costituito dal prezzo/chilometro offerto dalla Ditta in sede di gara.
3. La percorrenza annua presunta complessiva del servizio è stabilita in Km. 18.800 annui per ogni mezzo comprensivi del chilometraggio programmato per le uscite didattiche e le attività estive, di cui agli articoli precedenti.
4. Le percorrenze dianzi menzionate sono solo presunte, potendo variare in aumento ovvero in diminuzione, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere alcun genere di indennizzo, compenso o rimborso, salvo il riconoscimento del prezzo unitario chilometrico convenuto.
5. Il corrispettivo sarà liquidato a cadenza mensile, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, sulla base dei chilometri effettivamente percorsi nel periodo di riferimento, documentati mediante apposite schede chilometriche giornaliere sulla base delle rilevazioni da allegare alle fatture. Non sarà riconosciuto il corrispettivo per i chilometri eccedenti i limiti anzidetti, se non per variazioni previamente autorizzate dal committente.
6. Il committente ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese, in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine della liquidazione del corrispettivo mensile, sino al ricevimento delle deduzioni dell'appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.

## **ARTICOLO 15 – CAUZIONI, POLIZZE, FIDEJUSSIONI E ASSICURAZIONI**

1. A norma dell'art. 93 del D. Lgs.vo n. 50/2016 le imprese devono presentare con i modi e forme di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 93 garanzia provvisoria, pari al 2% del valore dell'appalto corredata dell'impegno

di una fideiussione a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto da stipulare.

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. L'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.

In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

10.a. - polizza R.C.A. per ogni automezzo con un massimale di almeno 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.;

10.b. - polizza RCT, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Pianella, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento della servizio, con un massimale non inferiore a € 4.000.000,00 (quattromilioni/zerozero) per sinistro e per persona;

10.c. - polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Pianella, con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionececinquecentomila/zerozero), a copertura dei danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio.

11. Le polizze di cui ai punti 10.b. e 10.c. dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall'appaltatore con mezzi propri.

12. La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione del servizio. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell'Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente appaltante e del danneggiato;

L'affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all'utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente dell'affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

## **ARTICOLO 16- CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, a pena della sua nullità.

## **ARTICOLO 17- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- sospensione non autorizzata del servizio per più di due giorni, anche non consecutivi;
- impiego di personale inadeguato, o insufficiente, o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, o non iscritto agli Istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle normative vigenti;
- mancata sostituzione del personale ritenuto inadeguato nel termine prefissato;
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
- contestazione di quattro inadempienze alle obbligazioni assunte con l'appalto;



- cessione del contratto o subappalto vietato;
  - violazione degli orari o dei tempi convenuti per lo svolgimento del servizio;
  - esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio;
  - danneggiamento doloso o colposo a persone e a cose del Comune o di terzi;
  - rifiuto o ritardo ultrasettimanale non dipendenti da cause di forza maggiore, nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del Capitolato;
  - accertata effettuazione di chilometri inferiori o comunque diversi rispetto a quanto dichiarato nelle schede chilometriche mensili;
  - grave inadempimento a quanto prescritto dal presente capitolato;
  - espressa comminatoria del presente capitolato.
2. Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 18 – CLAUSOLA PENALE**

1. Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, l'appaltatore dovrà corrispondere le penali:
- di €150,00 (centocinquanta/00) per ritardo negli orari, inidoneità dei mezzi ed altre infrazioni giudicate lievi dal Responsabile del servizio competente;
  - di €300,00 (trecento/00) per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio ingiustificati;
  - da €50,00 (cinquanta/00) a €500,00 (cinquecento/00) secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.
2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal committente, pena l'escussione della cauzione.

#### **ARTICOLO 19 – RECESSO**

1. Il committente potrà recedere dal contratto, con preavviso non inferiore a sei mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione tramite raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.
2. In tal caso, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

#### **ARTICOLO 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta appaltatrice è formalmente obbligata, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136 (nella versione ora emendata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187) a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto del servizio di trasporto scolastico, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata.

L'appaltatore dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le previsioni recate dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo.

#### **ARTICOLO 21 - DISCIPLINA DURC**

La Stazione Appaltante procede in corso di esecuzione del contratto alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore mediante acquisizione del DURC. In caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento sospende i pagamenti fino alla regolarizzazione e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. La Stazione Appaltante dà comunicazione dell'inadempienza all'Impresa con nota raccomandata, e invita alla regolarizzazione entro 15 giorni. L'Impresa sarà comunque tenuta ad eseguire le prestazioni richieste in esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto. In caso di non regolarizzazione nel termine assegnato, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante DURC, può essere disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi su loro indicazione. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio nei confronti dell'Appaltatore.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una trattenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio di DURC regolare.

Nel caso di ottenimento di un DURC negativo per due volte consecutive il Responsabile del Procedimento propone, ai sensi dell'art. 135 del D.Lvo163/06, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

#### **ARTICOLO 22 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

#### **ARTICOLO 23– FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il Foro di Pescara.

#### **ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1° del D.Lgs. 196/2003, i tutti i dati forniti dall'Appaltatore saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità di gestione del rapporto stesso.

I suddetti dati, inoltre, saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per l'indizione di altre gare di appalto.